

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie e movimentazioni sui conti di soggetti terzi

di Angelo Ginex

In tema di **indagini finanziarie**, l'Agenzia delle entrate deve provare, anche tramite presunzioni, che le **movimentazioni bancarie** riscontrate sui conti correnti intestati a **soggetti terzi** rispetto alla società verificata siano **referibili**, seppure in parte, **ad operazioni aziendali**, onde poter recuperare a tassazione la maggiore materia imponibile accertata. È questo il principio di diritto che emerge dall'[ordinanza n. 9212 del 13.04.2018](#) della **Corte di Cassazione**.

La controversia sottoposta al vaglio dei giudici di Piazza Cavour prende le mosse da un ricorso proposto dalla contribuente, una società a responsabilità limitata operante nel settore tessile, avverso un **avviso di accertamento** emanato dall'Agenzia delle entrate a seguito di **indagini finanziarie**.

L'Amministrazione finanziaria, sulla scorta dei dati rinvenuti dai **conti correnti personali dell'amministratore** della società verificata e, addirittura, di sua **figlia**, evidenziava l'esistenza di **movimentazioni bancarie** sospette, poiché **non adeguatamente motivate**. Essa procedeva pertanto al recupero a tassazione del maggior imponibile rilevato, emanando il relativo avviso di accertamento.

La società oggetto di controllo proponeva ricorso avverso tale atto, deducendo l'insussistenza di **alcuna prova** in merito alla **referibilità delle suddette movimentazioni ad essa**.

L'Agenzia delle entrate, stante la vittoria della società ricorrente nei giudizi di primo e secondo grado, proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli [articoli 32](#) e [41 D.P.R. 600/1973](#), [articolo 51 D.P.R. 633/1972](#) e [articolo 2728 cod.civ.](#).

La Suprema Corte ha risolto la lite così insorta in senso favorevole alla società verificata, **rigettando il ricorso per cassazione** proposto dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato *tout court* che, **al fine di emettere un avviso di accertamento in capo ad una società sulla base dei dati risultanti dai conti correnti intestati a soggetti terzi**, l'unica condizione sempre necessaria consiste nel provare che i **suddetti conti siano stati utilizzati per operazioni referibili alla società stessa**.

Tale onere probatorio, assolvibile anche mediante l'utilizzo di **presunzioni**, non riguarda però la totalità delle movimentazioni bancarie effettuate: secondo il ragionamento adoperato dai giudici, infatti, **è sufficiente che l'Agenzia delle entrate dimostri una correlazione anche tra una**

parte delle operazioni aziendali e quelle effettuate sul conto.

Detto in altri termini, **l'Amministrazione finanziaria deve provare l'utilizzo, da parte della società accertata, dei conti bancari oggetto di controllo**, senza la necessità di dimostrare che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), incombe sul contribuente accertato la dimostrazione dell'estraneità alla propria attività di impresa.

È d'uopo sottolineare come la **Suprema Corte non ritenga altresì necessario che l'Agenzia delle entrate dimostri la natura fittizia dell'intestazione dei conti a terzi**, essendo questa una condizione non necessaria perché l'Amministrazione finanziaria possa procedere con l'accertamento.

In virtù di quanto sopra, quindi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che **l'Agenzia delle entrate**, non avendo fornito alcun tipo di elemento atto a dimostrare la riferibilità alla contribuente delle movimentazioni bancarie effettuate sui conti dell'amministratore e, addirittura, della figlia di quest'ultimo, **non abbia adempiuto al proprio onere probatorio**.

Pertanto, la Suprema Corte ha colto l'occasione per precisare che il presunto **comportamento non collaborativo** e omissivo della società contribuente, tanto invocato dall'Amministrazione finanziaria, **non** possa essere considerato **sufficiente** a colmare l'assenza dei necessari elementi probatori.

Si segnala, infine, che **un recente pronunciamento della giurisprudenza di legittimità** (cfr., [Cassazione n. 8112/2016](#)), citato anche nella pronuncia in rassegna, **appare discordante con il principio appena enunciato**: esso infatti ritiene che le condizioni di fittizietà e di riferibilità siano di **natura alternativa**, così negando il **carattere necessario della prova** circa l'utilizzabilità del conto per operazioni riferibili alla società contribuente.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >